

# Assunzioni obbligatorie anche tramite distacco nel terzo settore

## Decreto sicurezza

Ampliato l'utilizzo delle convenzioni tra aziende e altri soggetti

Barbara Massara

Il decreto legge Sicurezza sul lavoro (159/2025), sulla cui conversione è stata votata ieri la fiducia dal Parlamento, amplia le possibilità di ricorso alle convenzioni per l'inserimento lavorativo aventi a oggetto il conferimento di commesse di lavoro attraverso le quali adempiere all'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

Le modifiche, introdotte dall'articolo 14-bis del Dl 159/2025, riguardano due particolari tipologie di convenzioni: quelle per l'inserimento lavorativo dei disabili previste dall'articolo 12-bis della legge 68/1999 e le convenzioni quadro su base territoriale secondo l'articolo 14 del Dlgs 276/2003.

Con riferimento alla prima categoria, viene innanzitutto allargata la platea dei "soggetti destinatari" che, oltre alle classiche cooperative sociali e imprese sociali (e ai datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di disabili) ricomprende ora gli enti del terzo settore non commerciali e le società benefit. Questi soggetti, dinnanzi agli uffici competenti del collocamento obbligatorio, sono abilitati a stipulare con i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti tenuti al rispetto della quota di riserva del 7% (definiti "soggetti conferenti"), una convenzione in forza della quale l'obbligo di assunzione viene assolto dai destinatari in cambio di apposite commesse ricevute dai conferenti.

Per effetto del decreto legge

159/2025, la quota di assunzioni obbligatorie richiesta dall'articolo 3 della legge 68/1999 che può essere coperta attraverso queste convenzioni trilaterali è stata innalzata dal 10% al 60% del numero complessivo dei lavoratori disabili da assumere (in pratica il 60% del 7% della base computabile, con arrotondamento all'unità più vicina). Grazie a queste convenzioni, le persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario vengono introdotte nel mondo del lavoro per la realizzazione delle commesse affidate dalle aziende private over 50 dipendenti soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio.

### COMMERCIALISTI MILANO

«Pronuncia Tar solo su accesso agli atti»

In relazione alla comunicazione diffusa dal Consiglio nazionale dei commercialisti in merito alla sentenza del Tar che ne ha accolto il ricorso di accesso agli atti per la missiva inviata dall'Ordine dei commercialisti di Milano alla Presidenza del Consiglio ed altri soggetti istituzionali, l'Ordine, attraverso un comunicato, precisa che il Tar non sostiene la competenza esclusiva del Cndcec nell'interlocuzione con le istituzioni ma afferma il diritto del Consiglio ad accedere alla documentazione richiesta in base al Dlgs 139/2005.

Del tutto nuova è la previsione inserita nell'articolo 12-bis della legge 68/1999, che consente alle cooperative sociali/enti del terzo settore/società benefit di realizzare la commessa affidata mettendo uno o più lavoratori a disposizione di altri soggetti, a condizione che tale possibilità sia espressamente formalizzata nella convenzione. In pratica la norma consente ai soggetti destinatari di assolvere al proprio obbligo contrattuale ricorrendo all'istituto del distacco nel rispetto delle condizioni dell'articolo 30 del Dlgs 276/2023, grazie alla presunzione dell'esistenza dell'interesse del distaccante costituito dalla convenzione trilaterale medesima.

Sono invece rimaste immutate le altre condizioni che deve rispettare la convenzione, quali l'individuazione delle persone disabili da inserire, la durata minima triennale, e la previsione di un valore della commessa non inferiore al costo derivante dall'applicazione del Ccnl più il costo previsto nel piano personalizzato di inserimento lavorativo.

L'allargamento soggettivo anche agli enti del terzo settore non commerciali e alle società benefit interessa anche l'altra categoria di convenzioni trilaterali, disciplinata dall'articolo 14 del Dlgs 276/2003. Si tratta delle convenzioni quadro territoriali, stipulate dai servizi per il collocamento obbligatorio con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le cooperative sociali, le imprese sociali, e con gli altri enti neo inseriti. Sono le imprese associate o aderenti ad affidare commesse agli enti destinatari che, assumendo disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, consentono di coprire la quota di riserva delle imprese conferenti.